

**Corso di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro
dedicato alle aziende agricole produttrici di tabacco.**

**art.21 Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile e ai lavoratori autonomi**

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

1

A cura di Paolo Di Martino

Il fenomeno infortunistico



L'importanza del fenomeno infortunistico è dimostrato dalla grande frequenza degli infortuni sul lavoro e dal danno economico e sociale che ne deriva e che si ripercuote sulla collettività.

Il mezzo più efficace per ridurre i casi, che spesso sono mortali o inabilità permanenti, e che derivano da una mancanza del rispetto delle norme antinfortunistiche è quello della prevenzione, con misure tecniche organizzative e procedurali (formazione, responsabilità, ecc.)

I dati dell'INAIL evidenziano come il fenomeno infortunistico, anche se di tendenza in diminuzione, sia particolarmente pesante.

A cura di Paolo Di Martino

Il fenomeno infortunistico



CADUTE
DALL'ALTO



ASSENZA PROCEDURE, FRETTA, STANCHEZZA
RILASCIO DI PRESSIONE, PROIEZIONE




VETUSTA', MANCANZA
MANUTENZIONE,
ERRORI INSTALLAZIONE,
COLLASSO STRUTTURE



A cura di Paolo Di Martino

Il fenomeno infortunistico



CRICCHE STANCHEZZA CORDONI DI
SALDATURA


AZIONAMENTO
INVOLONTARIO COMANDI



PROIEZIONE FLUIDI IN
PRESSIONE



COPPIE DI SERRAGGIO
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO



A cura di Paolo Di Martino

Il fenomeno infortunistico



ROVESCIMENTO CARICO
SOPRA OPERATORE
OVVERO PERSONALE
ATTORNO ALLA MACCHINA



ASSENZA COMANDI AZIONE MANTENUTA E
CONTATTO ORGANI DI LAVORO

A cura di Paolo Di Martino

Il fenomeno infortunistico



PROIEZIONE E LANCIO OGGETTI



CADUTE DURANTE SALITA E DISCESA
POSTO DI MANOVRA

INSTABILITÀ ATTREZZATURE
SCOLLEGATE DALLA TRAIETTORIA



INSTABILITÀ ATTREZZATURE SCOLLEGATE,
PARTI TAGLIANTI APPUNTITE PERICOLOSE



A cura di Paolo Di Martino

Il fenomeno infortunistico



IMPUNTAMENTI
GIOCO ELEMENTI
SCORRIMENTO

ROTTURA DEI PRIGIONIERI
PER CARICO ECCESSIVO
INGOMBRI A SBALZO




A cura di Paolo Di Martino

7

Il fenomeno infortunistico

FENOMENI CORROSIVI
CRICCHE STANCHEZZA
DEFORMAZIONI DI NATURA PLASTICA



a = Cricche longitudinali alla radice della saldatura;
b = Cricche longitudinali sul dritto lungo l'asse della saldatura;
c = Cricche interdentistiche;
d = Cricche trasversali;
e = Cricche di cratere.

Fig. 5. Principali tipologie di cricche su cordoni di saldatura



Fig. 4. Classico esempio di cricca generatosi in corrispondenza del cordone di saldatura di un tubolare a sezione quadrata



Fig. 3. Esempio di corrosione avanzata, con una riduzione della sezione resistente nettamente superiore al 20%, ovvero corrosione passante (in questo caso, 3 dei 4 lati del tubo quadrato visibile nella parte sinistra dell'immagine, in basso, sono completamente assenti)



Fig. 6. Esempio di cricca



Fig. 7. Esempio di cricca



Fig. 2. Esempio di corrosione localizzata (a sinistra) e diffusa (a destra), ma comunque di tipo superficiale, con una riduzione della sezione resistente inferiore al 20%



Fig. 8. Esempio di ammassatura di tubolare a sezione non circolare con depressioni della superficie che interessano anche gli spigoli e assottigliamento della sezione resistente utile

Il fenomeno infortunistico



CADUTE DURANTE IL TRASFERIMENTO
USO IMPROPRIO

INCIDENTI PER NON
CONOSCENZA DEI COMANDI
E DELL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



INVESTIMENTO PER AVVIAMENTO
INCONTROLLATO

A cura di Paolo Di Martino

9

Il fenomeno infortunistico

CONTATTO – SCHIACCIAMENTO
ALBERI CARDANICI



RIBALTAMENTO DEL TRATTORE PER ROTAZIONE PONTE
DIFFERENZIALE. MANCATA PRECEDENZA ALTRO VEICOLO



RIBALTAMENTO PER PERDITA CONTROLLO PER
FRENI DISACCOPIATI

RIBALTAMENTO PER PREDITA STABILITA' DOVUTA A
ROTTURA DI TUBO IDRAULICO IDROGUIDA



A cura di Paolo Di Martino

Il fenomeno infortunistico

RIBALTAMENTI DEL TRATTORE CON ESITI MORTALI.



GARANTITO IL VDS DAL TELAIO ROPS MA ASSENZA IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI TRATTENUTA.



L'OPERATORE NON TRATTENUTO VIENE «LANCIATO» AL DI FUORI DEL VOLUME E TRAVOLTO DALLA MACCHINA FUORI CONTROLLO.



A cura di Paolo Di Martino



Ribaltamento – Schiacciamento – SIMULAZIONE



L'OPERATORE NON TRATTENUTO VIENE «LANCIATO» AL DI FUORI DEL VOLUME E TRAVOLTO DALLA MACCHINA FUORI CONTROLLO.



L'OPERATORE TRATTENUTO ALL'INTERNO DEL VOLUME DI SICUREZZA ED E' SALVO.



Ogni giorno

INAIL riceve 2000 denunce di infortunio

3 persone muoiono al lavoro

Ogni anno

INAIL riceve 58.000 denunce di MP

18 milioni di giornate lavorative perse per infortuni ed MP

50 miliardi di Euro e il costo sociale di infortuni ed MP

SSL: 3,21% PIL

40% (19 MLD) a carico sistema produttivo

A causa di questi enormi costi che gravano anche sulla collettività, la legislazione prevede sanzioni economiche a carico dei Datori di lavoro, dei preposti e dei lavoratori e, col nuovo Testo Unico, è anche possibile incorrere nella sospensione dell'attività lavorativa


A cura di Paolo Di Martino

MALATTIE DI ORIGINE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA

**DERMATOSI
IPOACUSIE
ANGIONEUROS
BRONCOPATIE E
NEOPLASIE**

MALATTIE DI ORIGINE PROFESSIONALE

TIPO MALATTIA ACCERTATA (2015)



DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE PER GESTIONE, CASI-LAVORATORI - ANNI DI PROTOCOLLO 2011-2015


Gestione	2011		2012		2013		2014		2015	
	Casi	Lavoratori	Casi	Lavoratori	Casi	Lavoratori	Casi	Lavoratori	Casi	Lavoratori
Industria e Servizi	38.753	31.281	38.088	29.903	41.687	32.172	45.484	34.297	45.856	34.604
var. % su a.p.			-1,7%	-4,4%	9,4%	7,6%	9,1%	6,6%	0,0%	-0,9%
Agricoltura	8.035	5.617	7.721	5.425	9.491	6.626	11.127	7.928	12.258	8.929
var. % su a.p.			-3,9%	-3,4%	22,9%	22,1%	17,2%	19,6%	10,2%	12,6%
Per conto dello Stato	524	454	477	407						
var. % su a.p.			-9,0%	-10,4%						
Totale	47.312	37.352	46.286	35.735						
var. % su a.p.			-2,2%	-4,3%						

GESTIONE	2003	2004	2005	2006	2007
Agricoltura	1.080	1.078	1.315	1.433	1.633
Industria e Servizi	23.911	25.123	24.995	24.881	26.473
Dipendenti conto Stato	229	283	318	319	391
TOTALE	25.220	26.484	26.628	26.633	28.497
Variaz. % su anno precedente	-0,0	+5,0	+0,5	0,0	+7,0

Fonte Inail: Banca dati statistica - Dati rilevati al 30/04/2016

A cura di Paolo Di Martino

CRITICITA' SETTORE AGRICOLO



15

A cura di Paolo Di Martino

OBIETTIVO

- Il **MIGLIORAMENTO** della **sicurezza** e della **salute** nei luoghi di lavoro.
- **RIDUZIONE DELLE PROBABILITA' DI ACCADIMENTO INCIDENTI E MALATTIE PROFESSIONALI.**

LA SICUREZZA SUL LAVORO
COME NELLA VITA È BASATA
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SULLA

PREVENZIONE!!!

16

A cura di Paolo Di Martino

D.Lgs.81/08 Campo di applicazione art.3

Il D.Lgs 626/94 si applicava solo ed esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro subordinato (o equiparato) pertanto necessaria la presenza di due soggetti ben precisi: un datore di lavoro ed almeno un lavoratore subordinato.

Nelle aziende agricole, (OTI/ OTD), o soggetto equiparato (nelle società, anche di fatto, i soci che prestavano la propria attività in nome e per conto dell'impresa) anche senza dipendenti

Co.1. Il D.Lgs.81 **si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.**

- **Ai datori di lavoro** (aziende individuali, le società, le soc. coop.) che assumono lavoratori e lavoratrici (stagionali e avventizi), che svolgono un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, **SS agricole con soci a libro paga.**
- **Alle società** (spa, srl, snc, sas) o soc. cooperative nelle quali, sebbene non siano impiegati lavoratori subordinati, uno o più soci prestino la propria opera.
- Agli associati in partecipazione, ai volontari, ai tirocinanti e agli stagisti

INDIPENDENTEMENTE dal numero di lavoratori occupati e dal tipo di contratto applicato, si applica tutto il D.Lgs.81/08

17

A cura di Paolo Di Martino

PREMESSA: LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRENDITORE

- Oltre alle legislazioni specifiche "di settore", che **impongono obblighi a carico dei datori di lavoro** verso i **lavoratori subordinati** e nei confronti di **chi lavora all'interno di un'impresa, esistono obblighi di carattere generale a carico dell'imprenditore, di tutelare tutti i soggetti che si trovino nei luoghi di lavoro.**
- Infatti, al di là di qualsiasi legislazione specifica di carattere prevenzionistico ed antinfortunistico va ricordato che sono **anzitutto la Costituzione, il Codice Civile ed il Codice Penale** a prevedere il cosiddetto "obbligo di sicurezza" a carico di tutti i titolari d'impresa nei confronti dei propri lavoratori.

18

A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Si applica ai:

- **Componenti dell'impresa familiare ai sensi dell'art.230 bis CC. (collaboratori famigliari purchè non a libro paga!)**
- **Lavoratori autonomi (es. coltivatori diretti che non assumono dipendenti o voucher)**
- **I soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (che non hanno alcun rapporto di lavoro subordinato e non assumono nessun tipo di manodopera nemmeno per poche giornate)**
- **Piccoli imprenditori operanti nel settore agricolo**

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs.81/08 i privati/hobbisti senza attività produttiva.

19

A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21



I soggetti precedentemente indicati devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle norme e disposizioni di cui al titolo III ed alle direttive Comunitarie di prodotto

(attrezzature da lavoro, macchine agricole, macchine ed attrezzi officina, impianti elettrici, termici, presidi antincendio, depositi di carburante, depositi di prodotti chimici, impianti elettrici, impianti termici, ecc.)

Utilizzo attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza Titolo III art.70

Le **attrezzature di lavoro**, ovvero qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, **devono essere conformi** alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie del prodotto.



Direttiva macchine (2006/42CE, D.Lgs.17/10) riguardante le macchine operatrici agricole semoventi portate, semiportate e trainate, immesse sul mercato dopo il 01.01.1995 in Europa e dopo il 21.09.1996 in Italia, **dal 31.12.2009 trattrici agricole (esclusi i RES trattati dalle direttive di prodotto specifiche)**,

Direttiva 2003/37CE solo per una parte di trattrici agricole recenti, 74/150CE per trattrici dal 1974 in poi, ecc.

21

A cura di Paolo Di Martino

Utilizzo attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza Titolo III art.70 all.V

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari (DIRETTIVE) e quelle messe a disposizione dei lavoratori precedentemente all'emanazione di dette norme:

devono essere messe in sicurezza rispettando i requisiti previsti nell'allegato V del Testo Unico.

adeguamento al progresso tecnologico indicato da specifiche Ministero Lavoro



22

A cura di Paolo Di Martino

Utilizzo attrezzature

siti di sicurezza Titolo III art.70 all.V









Fig. 7 - Posizione dei punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza
 Nota: Il Seat Index Point - punto di riferimento del sedile - (SIP), punto situato nel piano verticale mediano del sedile, è determinato secondo la ISO 5353: 1995.



Ad esempio tutte le trattrici agricole indistintamente gommate o cingolate dovranno essere dotate di ROPS e di cinture di sicurezza che dovranno essere utilizzate.

A cura di Paolo Di Martino

Utilizzo attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza Titolo III art.70 all.V



Key
 1 PIC guard
 2 PTO drive shaft guard

Figure 8 — Clearance between PIC and PTO drive shaft guard

A cura di Paolo Di Martino

Utilizzo attrezzature di lavoro art.72

Art. 72 Divieto di immissione sul mercato, vendita, prestito (anche al vicino agricoltore confinante), locazione, di macchine ed attrezzature (macchine agricole e non) usate o nuove non rispondenti alle norme di sicurezza;

Sono inoltre vietate le modifiche tecnico costruttive che modificano prestazioni, funzionalità e destinazione di uso della macchina (pratica particolarmente diffusa nelle aziende agricole) a meno che non si proceda ad un percorso di presunzione Conformità.

Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato

25

Utilizzo attrezzature di lavoro art.72 comma 2

Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

26

Utilizzo attrezzature di lavoro - Manutenzione - art.71 commi 8, 9



Al fine di **garantire il mantenimento** di buone condizioni di sicurezza delle attrezzature, ogni volta che intervengano **influssi o eventi eccezionali** che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza, (**riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività**) esse **devono essere sottoposte a controlli periodici e straordinari effettuati da personale competente.**

I risultati dei controlli devono essere **riportati per iscritto** e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni

..... secondo frequenze previste da: **costruttore, norme di buona tecnica, codici di buona prassi**

Devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

27

A cura di Paolo Di Martino

Utilizzo attrezzature di lavoro - Manutenzione - art.71 commi 8, 9

ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Int
Scale aeree ad inclinazione variabile	Ve
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Ve
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Ve
Ponti sospesi e relativi argani	Ve
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del <i>paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min)	Ve
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del <i>paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min)	Ve
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del <i>paniere</i> maggiore di 500 mm.	Ve
Carrelli <i>semoventi</i> a braccio telescopico	Ve
Piattaforme di lavoro <i>autosollevanti</i> su colonne	Ve
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile e trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile e trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale,	Ve

Il datore di lavoro inoltre, sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità previste da appositi decreti che dovranno essere emanati.

Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui sopra, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

28

A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21

I soggetti precedentemente indicati devono:

b) dotazione ed utilizzazione di dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di legge previste nel titolo III;

Definizione

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

29

A cura di Paolo Di Martino




30

A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21



Protezione vie respiratorie




Maschera protezioni vapori organici

Semimaschera



Maschera polveri tossiche e nocive

Maschera polveri e odori



A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21



Scarpe antinfortunistiche puntale 200joule



Scarpa leggera puntale. Antiperforante tessuto



Stivali



Scarpa sicurezza pesante



Stivali puntale e lamina



A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21



Occhiali protezione dal lancio di schegge oggetti




Imbracature, cinture di sicurezza




Dissipatore di energia

Protezione del capo.



Otoprotettori, cuffie anti rumore, inserti auricolari



33

A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475(N)79, e sue successive modificazioni.

DPI di devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

34

A cura di Paolo Di Martino

Obblighi art.21

Mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
Provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
Conoscenza dei rischi dai quali il DPI protegge;
Rispetto delle procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per il deposito dei DPI;
Formazione adeguata e se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Provvedere alla cura dei DPI impiegati;
Non apportare modifiche di propria iniziativa.

35

Obblighi art.21

I soggetti precedentemente indicati devono:


c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

36



E' stato pubblicato il 12/03/2012 apposito Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che prevede e disciplina abilitazioni di sicurezza specifiche per chiunque conduca particolari attrezzature da lavoro responsabili dei maggiori e frequenti incidenti gravissimi e mortali.

Tra le attrezzature indicate il Trattore a ruote e a cingoli, carrelli elevatori a forche, telescopici, sollevatori, gru su autocarro, macchine movimento terra, escavatori con massa >60qli, pale cariatrici (bob-cat) >45qli. piattaforme di lavoro elevabili, ecc.



A cura di Paolo Di Martino



Le attrezzature per ognuna delle quali è prevista una specifica abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell'Accordo citato e riportate in tabella, rispondenti alle definizioni ivi riportate.

Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analoga o interpretativa.

Sono ad esempio escluse dalle disposizioni dell'Accordo le Mietitrebbie Semoventi, le Irroratrici a barre semoventi, le Vendemmiatrici semoventi, ecc.

Categoria	Sottocategoria	TIPOLOGIA	Durata del corso di Formazione (CORSO INIZIALE)			Durata del corso di Aggiornamento
			TEORIA	PRATICA	TOTALE ORE	
Trattori agricoli o forestali	Trattore a ruote	A RUOTE	3	5	8	4 ore
	Trattore a cingoli	A CINGOLI	3	5	8	
		A RUOTE E CINGOLI	3	10	13	
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (tra cui piattaforme semoventi raccolta frutta)	Con stabilizzatori	CON STABILIZZATORI	4	4	8	4 ore
	Senza stabilizzatori	SENZA STABILIZZATORI	4	4	8	
		CON E SENZA STABILIZZATORI	4	6	10	
Carrelli elevatori	Semoventi industriali (muletto)	MULETTI	8	4	12	4 ore
	Telescopici	TELESCOPICI	8	4	12	
	Telescopici rotativi	TELESCOPICI ROTATIVI	8	4	12	
		TUTTI I TIPI SOPRA RIPORTATI	8	8	16	
Gru su autocarro	Gru su autocarro	GRU BRANCONI SU AUTOCARRO	4	8	12	4 ore
Macchine movimento terra	Pale cariatrici frontali	PALE CARICATRICI FRONTALI	4	6	10	4 ore
	Escavatori idraulici	ESCAVATORI IDRAULICI	4	6	10	
	Terze	TERZE	4	6	10	
Gru a torre	Rotazione in alto	A ROTAZIONE BASSA	8	4	12	4 ore
	Rotazione in basso	A ROTAZIONE IN ALTO	8	4	12	
		A ROTAZIONE ALTA E BASSA	8	6	14	
Gru mobili	Gru mobili	GRU MOBILI MODULO BASE	7	7	14	4 ore
		GRU MOBILI MODULO AGGIUNTIVO	4	4	8	
Pompe per calcestruzzo	Pompe per calcestruzzo	POMPE PER CALCESTRUZZO	7	7	14	4 ore

A cura di Paolo Di Martino



A seconda delle attrezzature, il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici di diversa durata con aggiornamenti ogni 5 anni, dimostrazioni e prove pratiche, gestione autonoma dell'attrezzatura, condizioni di utilizzo normali, anormali prevedibili, straordinarie e di emergenza, con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature. Per gli operatori del settore agricolo, dopo diverse proroghe l'obbligo è entrato in vigore il 31/12/2015. Tutti coloro che hanno iniziato a condurre tali attrezzature dopo la suddetta data devono eseguire i corsi teorico pratici per intero ed aggiornarli ogni 5 anni con 4 ore di formazione teorico pratica da svolgere in aula.

In alternativa al corso teorico pratico completo, solo per gli addetti al settore agricolo sono riconosciute le "esperienze pregresse documentabili" per coloro che dimostrano la disponibilità delle attrezzature di cui sopra e di averle impiegate in passato per almeno 2 anni in un arco temporale di 10 anni antecedenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo. Le "esperienze pregresse" possono essere "documentabili" anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dimostrante la disponibilità ed utilizzo di tali attrezzature con carte di circolazione, piani aziendali, libretto UMA, ecc. ecc.

Per coloro che si avvalgono delle "esperienze pregresse" di cui sopra occorre necessariamente svolgere un primo corso di aggiornamento di 4 ore in aula con i contenuti della prova pratica per validare appunto tali esperienze pregresse entro il 13/03/2017.

Chi non aggiornerà entro la data sopra indicata perderà i requisiti pregressi e dovrà eseguire il corso teorico pratico per intero.

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015:	Primo Corso di formazione teorico pratico con prova pratica (corso lungo) (varia a seconda delle tipologie di macchine) Uno per ogni macchina utilizzata prevista dall'Accordo Stato regioni	Corso aggiornamento di 4 ore in aula teorico e con i contenuti pratici per ogni tipologia di macchina utilizzata prevista dall'accordo SR. (ogni 5 anni)
Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ovvero altre attrezzature, ma NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza pregressa 2 anni documentata o formazione)	entro il 31 dicembre 2017	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
NON sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Corso prima dell'utilizzo	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2020
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2017
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento)		con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017
Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza pregressa documentata (disponibilità della macchina e di aver lavorato con tale macchina nell'ambito del ciclo produttivo) anche attraverso una autocertificazione almeno pari a 2 anni nei 10 anni indietro dal 31/12/2015.		entro il 13 marzo 2017

Obblighi art.21

I soggetti precedentemente indicati devono:

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà di:**

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

41

Grazie per l'attenzione

42